


ESPASINATO

AW

STERI

R.L.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
SERVIZIO ASSIEMI CON
MARSIA 10/11/07



IL FUNZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
SEZIONE PRIMA BIS

Registro Sentenze: 3554/07

Registro Generale: 162/2007

nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ELIA ORCIUOLO | PRESIDENTE |
| CARLO MODICA DE MOHAC | CONSIGLIERE - RELATORE |
| DONATELLA SCALA | CONSIGLIERE |



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **28 marzo 2007**

Visto il ricorso 162-2007 proposto dal Sig. _____ rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria La Scala, unitamente al quale elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Stefania Steri, in Roma, Via della Giuliana n.44 (int.23);

contro

- il **MINISTERO DELLA DIFESA** in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;
- il **CENTRO SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELL'ESERCITO**, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

- del provvedimento del 6.11.2006, emesso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Esercito (Commissione per gli accertamenti sanitari), con cui il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4901 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, in quanto affetto da "tratti depressivi";
- di ogni altro atto o provvedimento precedente, preordinato, connesso e collegato.

VISTI gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

VISTA la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

VISTA l'ordinanza collegiale n. 91-c del 17.1.2007;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLA DIFESA;

UDITO il relatore Cons. CARLO MODICA DE MOHAC;

UDITI i difensori indicati nell'apposito verbale di udienza;

VISTI gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

VISTA la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

VISTI gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971 n.1034, modificati, rispettivamente, dall'art.3, comma III, e dall'art.9, comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;

CONSIDERATO che nell'udienza camerale del 28.3.2007 le parti presenti sono state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi della normativa sopra citata, mediante "sentenza in forma semplificata";

RITENUTO che sussistono i presupposti per definire immediatamente il merito mediante "sentenza in forma semplificata";

RITENUTO IN FATTO:

- che il ricorrente ha impugnato gli atti ed il provvedimento con i quali è stato giudicato *non idoneo* al reclutamento (in quanto affetto da "tratti depressivi");
- che con ordinanza n. 91-c del 17.1.2007 questo TAR ha disposto una verifica in contraddittorio volta ad accertare, mediante rinnovamento dell'accertamento già effettuato dall'Amministrazione, se il ricorrente fosse effettivamente idoneo, sotto il profilo esaminato, al richiesto arruolamento;
- che gli esiti della verifica *non* hanno confermato il precedente giudizio di idoneità ed hanno invece acclarato che, sotto il profilo in esame, il ricorrente è idoneo all'arruolamento invocato;



ESAMINATI i motivi di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO che con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza istruttorio, travisamento dei fatti, erronea valutazione, difetto di motivazione ed ingiustizia manifesta, deducendo che l'Amministrazione lo ha erroneamente ritenuto idoneo e, conseguentemente, illegittimamente escluso dall'arruolamento richiesto;

RITENUTO che la doglianza si appalesa fondata in quanto le risultanze della verifica disposta da questo TAR hanno acclarato che il ricorrente risulta idoneo all'arruolamento;

RITENUTO, in definitiva, che in considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso sia accogliere, con conseguente annullamento degli atti impugnati; e che sussistano giuste ragioni per condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive €.1.000, oltre I.V.A. e C.P.A.;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I[^]bis, accoglie il ricorso in epigrafe; e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.3.2007

ELIA ORCIUOLO, Presidente;

CARLO MODICA DE MOHAC, Consigliere – estensore.

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
23 APR. 2007

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I[^]

Add. 23 APR. 2007 copia conforme
alla presente è stata trasmessa
alla Direzione Av. Stab.
a norma dell'art. 67 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1991 n. 162.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA